

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1881

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERIN, LOMBARDI-CERRI, STEFANI
e WILDE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 1995

Istituzione del Ministero della produzione, delle tecnologie
e del commercio estero

ONOREVOLI SENATORI. - L'espressione del voto referendario del 18 aprile 1993 ha inequivocabilmente sancito la volontà di sopprimere alcuni Dicasteri che la pubblica opinione ha ritenuto non necessari a un corretto funzionamento delle pubbliche amministrazioni. Tale orientamento si inserisce in un indirizzo di pensiero, ormai dominante, con il quale si intende ridurre progressivamente la presenza dello Stato nella società civile, accrescendone in pari tempo l'autorevolezza e la funzionalità.

Il disegno di legge elaborato dai senatori della Lega Nord intende, da una parte, semplificare in modo significativo la struttura e le attribuzioni di alcuni Dicasteri che, ciascuno per la sua parte, esercitano competenze in materia di attività produttive; dall'altra, innovare profondamente il modo stesso di operare all'interno della pubblica amministrazione più direttamente coinvolta nella organizzazione della produzione nazionale dei settori primario, secondario e terziario. In tal modo vengono ridisegnati gli ambiti di competenza attribuiti al Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio nonché le relative strutture burocratiche, limitandone la progressione numerica e ampliandone la funzionalità. Particolare significato assume la soppressione, tra gli altri uffici ed organi della pubblica amministrazione, della Direzione ge-

nerale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri; storicamente, infatti, è ormai ampiamente dimostrato - e le recenti cronache giudiziarie purtroppo lo confermano anche sotto il profilo penalistico - che la eccessiva frammentazione e divaricazione dei centri decisionali in materia di attività economiche e commerciali risulta funzionale esclusivamente a interessi microcorporativi, che talora degenerano assumendo anche caratteri analoghi a quelli della criminalità organizzata. Appare pertanto opportuno liberare il Ministero degli affari esteri da incombenze che nulla hanno a che vedere con la politica estera e favorire, invece, una maggiore professionalità in campo economico dei pubblici funzionari assegnati a quella Amministrazione, in modo da fornire all'Esecutivo le informazioni necessarie alla predisposizione di più idonei indirizzi per la politica internazionale del nostro Paese.

Di centrale importanza appare l'adozione di un criterio innovativo, volto a superare il tradizionale modello burocratico fondato sull'atto amministrativo, teso a una disciplina regolamentare dei progetti operativi, prescelti dall'Amministrazione, in ordine ai quali sono precisate e valutate le diverse responsabilità degli appartenenti all'Amministrazione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituito il Ministero della produzione, delle tecnologie e del commercio, di seguito denominato «il Ministero».

2. Sono soppressi il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Ministero del commercio con l'estero, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri.

3. Le funzioni attribuite dalla legge ai comitati e agli enti di cui al comma 2 saranno disciplinate, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenuto conto dei criteri e dei principi direttivi secondo i quali al Ministero saranno attribuite tutte le competenze di natura settoriale, al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) saranno attribuiti le funzioni in materia di programmazione economica e il coordinamento delle medesime con gli indirizzi comunitari, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sarà attribuito il coordinamento delle competenze regionali.

4. Presso il Ministero è istituita una ragioneria centrale dipendente dal Ministero del tesoro in luogo delle corrispondenti ragionerie centrali istituite presso i soppressi Ministeri di cui al comma 2.

Art. 2.

1. Appartengono alla competenza del Ministero:

a) le funzioni degli enti di cui al comma 2 dell'articolo 1, ivi comprese le

funzioni già attribuite al Ministero delle partecipazioni statali nonchè quelle già appartenenti al Ministero del turismo e dello spettacolo, trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri, limitatamente al settore turistico e all'industria cinematografica, quelle della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e dell'Agenzia spaziale italiana;

b) le azioni delle società di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359;

c) i compiti per la privatizzazione delle imprese pubbliche e delle partecipazioni statali.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della produzione, delle tecnologie e del commercio, di seguito denominato «il Ministro», con proprio decreto, tenuto conto del regolamento di cui al comma 3 dell'articolo 1, procede alla organizzazione dei servizi collocati all'estero, già dipendenti dagli enti soppressi di cui al comma 2 del medesimo articolo, ai fini del contenimento della spesa e della migliore efficienza per lo sviluppo delle attività produttive nazionali.

Art. 3.

1. Il consiglio di amministrazione del Ministero attua le direttive del Ministro e coordina l'attività del Ministero e la gestione del personale.

2. Del consiglio di amministrazione fanno parte il Ministro, o un Sottosegretario di Stato da lui delegato, che lo presiede, il Segretario generale, i direttori generali.

Art. 4.

1. È istituito l'ufficio del Segretario generale del Ministero, alle dirette dipendenze del Ministro. Il Segretario generale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro; dura

in carica cinque anni, può essere confermato solo una volta, può essere revocato e cessa dall'incarico al compimento del sessantacinquesimo anno di età. Il Segretario generale ha la qualifica di dirigente generale di livello B.

2. L'incarico di Segretario generale può essere conferito ad un dirigente generale del Ministero, o di altre amministrazioni dello Stato, avente qualifica equiparata o superiore, oppure a persona scelta tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, e successive modificazioni, con qualifica non inferiore a magistrato di Cassazione o equiparata, oppure a un docente universitario o ad altra persona di cui sia riconosciuta la competenza in materia economica. L'incarico non può essere conferito a chi abbia svolto funzioni di Governo, o funzioni giurisdizionali o di controllo sulla pubblica amministrazione, se non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei rispettivi uffici.

3. Il Segretario generale collabora con il Ministro al coordinamento delle attività ed è responsabile dell'efficienza e dell'imparzialità degli uffici.

Art. 5.

1. L'organizzazione del Ministero si articola in quattro dipartimenti e una direzione generale. I dipartimenti si articolano in direzioni centrali.

2. Sono costituiti i dipartimenti:

- a) della produzione industriale, agricola e artigianale e del commercio estero;
- b) dell'energia e delle miniere;
- c) del commercio interno, del turismo e delle assicurazioni;
- d) delle nuove tecnologie.

3. È costituita la direzione generale degli affari generali e del personale.

4. L'organizzazione delle direzioni centrali e delle articolazioni di livello inferiore del Ministero, nonché degli uffici posti alle dirette dipendenze del Segretario generale, è disciplinata con regolamento emanato ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera *d*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

5. Il regolamento di cui al comma 4 stabilisce le norme per l'organizzazione amministrativa in funzione di specifici progetti operativi connessi all'attuazione di disposizioni legislative ovvero disposti con decreto ministeriale. I livelli di efficienza e i risultati conseguiti dagli uffici sono determinati in relazione ai progetti prescelti e valutati in relazione ai risultati conseguiti, la cui responsabilità è attribuita ai dirigenti dei dipartimenti e delle direzioni centrali.

6. La gestione delle azioni e dei compiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), si svolge sotto la diretta responsabilità del Ministro, che può rilasciare delega ad un Sottosegretario di Stato, al Segretario generale o al direttore generale di un dipartimento.

Art. 6.

1. Il Ministero, ai sensi dell'articolo 2:

a) vigila sul funzionamento del mercato turistico nazionale e cura la raccolta delle informazioni relative provenienti dalle regioni. In tale attività il Ministero si avvale della collaborazione dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Automobile Club d'Italia (ACI), del Club alpino italiano (CAI) e dei servizi statistici regionali;

b) propone al Consiglio dei ministri l'adozione di iniziative legislative e di atti di indirizzo e di coordinamento alle regioni;

c) cura le relazioni con le istituzioni comunitarie concernenti il settore del turismo e le attività necessarie per l'attuazione nell'ordinamento interno delle deliberazioni da esse adottate;

d) esercita la vigilanza sull'ACI.

2. Ogni funzione statale concernente il settore del turismo, diversa da quelle di cui al comma 1, è trasferita alle regioni.

Art. 7.

1. Il Ministero, nell'ambito della normativa di cui alla presente legge ed al regola-

mento previsto dall'articolo 5, comma 4, provvede alla ridefinizione degli uffici e delle piante organiche ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonchè ad ogni altro adempimento previsto dal medesimo decreto.

2. Ai sensi del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, di cui al comma 1, sono di competenza del Ministero i provvedimenti relativi alla mobilità del personale e all'eventuale messa in disponibilità del personale proveniente dai Ministeri e dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 1.

